

## Diritto di seguito

**Liberalizzare i servizi di intermediazione per sostenere l'arte**  
di Diego Menegon

Il diritto di seguito è un corrispettivo dovuto agli artisti in proporzione al prezzo di rivendita di una loro opera figurativa. Le norme europee in materia sono contenute nella direttiva 2001/84/CE; quest'ultima eleva il diritto di seguito a diritto inalienabile e fissa le percentuali da applicarsi al prezzo di vendita dell'opera per la determinazione del quantum da riconoscere all'autore.

Per quanto possano essere molti i profili critici della disciplina che meriterebbero di essere discussi, a partire proprio dalla non negoziabilità del diritto, fino alla fissazione in via autoritativa della sua quantificazione economica, in questa sede non si ritiene di approfondire detti aspetti, per addentrarsi piuttosto nell'indagine degli strumenti utilizzati dai paesi membri per dare attuazione alla direttiva e in particolare con riferimento alle attività svolte dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore. Si scoprirà così nei paesi che hanno adottato un approccio di libero mercato, lasciando alla concorrenza la determinazione dei costi di intermediazione, che questi risultano più bassi; mentre in Italia, dove si è deciso il consolidamento del monopolio pubblico legale in capo alla SIAE, si registrano costi più alti.

Giova ricordare che le legislazioni nazionali in materia di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi differiscono in modo sostanziale. In genere è ammessa in astratto la tutela individuale dei medesimi diritti. Il diritto d'autore non necessita di un riconoscimento formale da parte di un'istituzione a ciò preposta: si costituisce a beneficio dell'autore immediatamente con la realizzazione di un'opera. In astratto, può essere sfruttato economicamente senza ricorso ad un intermediario, ossia una società di gestione collettiva dei diritti d'autore. In concreto, l'azione di una *collecting society* risulta spesso necessaria per ottenere una più efficace tutela dei diritti.

È proprio in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore che le normative nazionali si diversificano, dando vita a una pluralità di modelli economici:

- il monopolio legale, che vige in Italia;
- il regime autorizzatorio, più o meno aperto alla concorrenza, come in Germania, Spagna e Francia;
- l'attività libera in un mercato aperto, come in Gran Bretagna.

Questo il punto di partenza da cui prende avvio la normativa sul diritto di seguito.

L'articolo 6 della direttiva 2001/84/CE lascia agli Stati membri la facoltà di escludere o ammettere la loro gestione individuale del diritto di seguito. L'Ita-

*Diego Menegon è Fellow dell'Istituto Bruno Leoni.*

lia ha optato per la prima soluzione. Le vendite delle opere e dei manoscritti devono essere comunicate alla SIAE, cui è fatto obbligo di versare i diritti di seguito. La SIAE provvede in un secondo tempo a ripartire i proventi agli aventi diritto.

In questo modo il legislatore statale ha consolidato il monopolio pubblico legale che oggi esercita in regime di esclusiva in Italia la gestione collettiva dei diritti d'autore. Ma è davvero il modo migliore? Probabilmente la tutela del diritto di seguito è, nella più ampia categoria del diritto d'autore, una fattispecie che dopotutto può trovare qualche garanzia in più nella gestione individuale. La materialità e l'unicità dell'opera consente, infatti, una più facile rintracciabilità dell'acquirente e dell'autore. E se proprio si ritenesse opportuno imporre la gestione collettiva del diritto di seguito, è una scelta decisamente opinabile affidarla ad un monopolio pubblico legale che non sembra brillare in termini di efficienza (a tal proposito, si rinvia al precedente briefing paper: [http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/BP/IBL\\_BP\\_89\\_SIAE.pdf](http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/BP/IBL_BP_89_SIAE.pdf)).

Un parametro di valutazione dell'efficienza di una *collecting society* è il tasso di incidenza dei costi operativi, ossia la commissione richiesta dall'intermediario, sull'ammontare delle somme riscosse.

La provvigione esatta dalla SIAE è fissata in via autoritativa dal legislatore: l'articolo 154 della legge 633/41, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 (il decreto che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2001/82), prevede, infatti, che il prezzo della commissione da applicare sia determinato ogni tre anni con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il decreto 10 novembre 2009 fissa la provvigione che spetta all'ente pubblico nella misura del 22% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione; percentuale destinata a diminuire al 20% a decorrere dal 9 aprile 2011.

È evidente come la quantificazione degli oneri amministrativi in capo alla SIAE sia oggetto di un confronto di tipo lobbistico tutto interno al rapporto tra la SIAE e l'amministrazione statale preposta alla sua vigilanza. L'efficienza del monopolio pubblico legale della SIAE è quindi un dato normativo, sottratto a logiche di mercato.

Nel panorama europeo l'Italia rappresenta, sotto questo punto di vista, un'eccezione. Di norma le normative nazionali consentono la presenza di più *collecting society* tra cui l'artista può scegliere di rivolgersi e permettono anche, in alternativa, il pagamento diretto all'artista del diritto di seguito. In questo caso, impongono, eventualmente, per ogni singola compravendita, un semplice obbligo di comunicazione ad un ente pubblico.

Il *benchmark* è senz'altro rappresentato dalla Germania, dove la Bild Kunst trattiene il 10% dei diritti raccolti, meno della metà della provvigione corrisposta oggi alla SIAE. In Francia l'ADAGP (*Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques*), che opera in regime di libera concorrenza, applica attualmente una provvigione pari al 12%. La concorrenza nel mercato dei servizi di gestione collettiva dei diritti d'autore ha consentito negli ultimi 15 anni l'emergere di una realtà quella dell'ADAGP, che offre i propri servizi a costi più bassi di quelli applicati nel passato dai suoi concorrenti e predecessori.

Nel Regno Unito il *resale right* è stato introdotto solo a seguito dell'emanazione della direttiva comunitaria 201/84/CE. Il caso inglese è emblematico: nel mercato del diritto d'autore più aperto e liberalizzato d'Europa sono sorte diverse *collecting society* capaci di prestare i propri servizi di raccolta delle *royalty* a condizioni vantaggiose, tanto da scalfire la posizione dominante fino ad allora detenuta dalla DACS. Quest'ultima, infatti, già operativa dalla metà degli anni Ottanta, partiva forte di un situazione di quasi-monopolio nella gestione collettiva dei diritti d'autore nel campo delle arti figurative.

In un primo tempo la percentuale sugli introiti trattenuta dalla DACS era fissata al 25%, pari cioè alle commissioni esatte sugli altri proventi riscossi per lo sfruttamento dei diritti d'autore.

L'alto tasso di incidenza dei costi di intermediazione ha reso allettante il mercato in un primo tempo egemonizzato dalla DACS. La ACS (Artists' Collecting Society), originariamente costituita dalla Bridgeman Art Library per prestare i propri servizi agli artisti e ai *dealer* del British Art Market Federation (BAMF) e della Society of London Art Dealers (SLAD), ha quindi esteso l'offerta agli altri artisti. In questo modo, ha iniziato ad esercitare una pressione concorrenziale sulla DACS. Il risultato è stato un abbassamento dal 25% al 15% delle provvigioni richieste da ambedue le *collecting society*, a tutto vantaggio degli artisti e degli appassionati d'arte.

Una terza *collecting society*, la Artists' Rights Administration è sorta nel 2007 allo scopo di riscuotere i diritti di seguito per conto degli artisti russi le cui opere sono oggetto di compravendita nel Regno Unito, sintomo di una capacità del mercato e della concorrenza di aderire in modo flessibile alle esigenze della domanda anche in un mercato a così forti economie di scala.

Lo stesso tasso di incidenza dei costi di intermediazione è riscontrabile in Irlanda, dove la IVARO applica una commissione del 15% sulle somme raccolte per la remunerazione del diritto di seguito. Anche in Irlanda, la disciplina introdotta nel 2006 non assegna un diritto d'esclusiva ad una *collecting society* per l'offerta dei servizi di intermediazione e consente all'autore di riscuotere il diritto di seguito agendo in prima persona. Lo stesso dicasi per il Belgio, dove il diritto di seguito ha radici più profonde nella storia del diritto d'autore: qui operano due società di gestione collettiva del diritto d'autore per le arti grafiche e figurative: la SABAM e la SOFAM. All'artista è garantito l'85% dei proventi dal diritto di seguito.

TABELLA 1

Paese	Collecting society	Commissione esatta dalla CCS
Germania	Bild Kunst	10%
Francia	ADAGP	12%
UK	DACS, ACS	15%
Irlanda	IVARO	15%
Belgio	SABAM	15%
Italia	SIAE	22%

Da un rapido confronto tra i tassi di incidenza degli oneri di intermediazione applicati in Italia e all'estero si ricava che le provvigioni richieste dalla SIAE ai sensi del decreto 10 novembre 2009 sono tra le più alte.

Le somme riscosse dalla SIAE per la remunerazione dei diritti di seguito in Italia in tre anni, dal 2007, anno di prima applicazione della normativa, al 2009 ammontano a 14,7 milioni di euro. I costi sostenuti dal mercato dell'arte per remunerare i servizi di intermediazione del monopolista pubblico sono stati pari a circa 3,2 milioni di euro.

Se le provvigioni pagate all'intermediario (in Italia la SIAE) fossero state in linea a quelle richieste dalla tedesca Bild Kunst o dalla francese ADAGP, artisti e collezionisti avrebbero risparmiato circa 1,7 milioni di euro.

Di norma, la regolazione pubblica e l'istituzione di un monopolio legale trovano una parvenza di giustificazione nella volontà del legislatore di impedire gli abusi che un

soggetto privato potrebbe esser portato a commettere, una volta acquisita una posizione dominante nel mercato. In questo caso, invece, l'intervento autoritativo, frutto di una negoziazione tra il monopolista e il ministero, imponendo oneri sugli *stakeholder* più alti di quanto accada in assenza di monopolio legale, cristallizza ed erge a norma imperativa l'abuso della posizione di forza detenuta dall'unico soggetto operante nel mercato.

Per far sì che gli artisti siano i veri beneficiari dei diritti di seguito loro riconosciuti e perché questi non si traducano in una tassa a favore della SIAE, occorre ripensare il quadro normativo che oggi obbliga l'artista a rivolgersi al monopolista pubblico per ricevere le *royalty* che la direttiva 2001/84/CE gli riconosce.

Sono proprio gli artisti, infatti, ad essere penalizzati dall'inefficienza del monopolio legale della SIAE. La normativa sul diritto di seguito, infatti, prospettando un costo futuro all'acquirente, induce una riduzione dei prezzi di prima vendita delle opere d'arte e quindi dei ricavi immediati degli artisti. L'abbassamento dei prezzi delle opere d'arte dovrebbe essere compensato dai proventi futuri dal diritto di seguito. Se però i costi amministrativi sono alti ed erodono i compensi che spettano agli autori, il diritto di seguito diventa un'arma a doppio taglio per l'artista e finisce per ridurre i suoi ricavi e recare beneficio solo sulla società di intermediazione.

Consentendo all'autore di opere figurative di "far da sé", esigendo in prima persona il versamento del *droit de suite*, o di rivolgersi a organizzazioni diverse dalla SIAE, il costo di intermediazione subirebbe una pressione verso il basso, attestandosi ai livelli conosciuti in altri paesi europei (tra il 10 e il 15%, contro il 22% attualmente imposto dal monopolista pubblico). In altri termini, ogni anno gli artisti e il mercato dell'arte risparmierebbero oltre mezzo milione di euro dall'allineamento delle provvigioni applicate in Italia a quelle in vigore negli altri paesi europei.



## IBL Focus

### CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

### COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.